



Comuni di Miggiano e Montesano Salentino

Capitolato speciale di appalto del servizio di Igiene Urbana realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura e classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014

CIG 6969716796
13 gennaio 2017

Redazione operata con il supporto della



ESPER
ENTE DI STUDIO PER LA PIANIFICAZIONE
ECOSOSTENIBILE DEI RIFIUTI



STUDIO
SIGMA
PROGETTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Premessa	4
ART. 1 – Modalità di affidamento dell'appalto	7
ART. 2 - Ambito territoriale e servizi oggetto dell'appalto.....	7
ART. 3 - Servizi complementari e servizi analoghi	9
ART. 4 – Conformità a standard sociali minimi	9
ART. 5 - Modifiche dell'oggetto del contratto.....	10
ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi.....	10
ART. 7 - Durata dell'appalto – Clausola di risoluzione anticipata	11
ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	12
ART. 9 - Condizioni alla scadenza	13
ART. 10 - Controllo dei Comuni e obblighi dell'I.A.	13
ART. 11 – Contenuti della relazione tecnica-illustrativa dell'offerente.....	16
ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti	17
ART. 13 - Deposito cauzionale.....	17
ART. 14 - Corrispettivo dell'appalto.....	18
ART. 15 - Pagamenti.....	20
ART. 16 - Adeguamento e variazione dei servizi	21
ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche	21
ART. 18 - Revisione del prezzo contrattuale	22
ART. 19 - Disciplina del subappalto	22
ART. 20 – Obiettivi minimi e relative premialità o penalità	23
ART. 21 - Spese di trasporto, trattamento dei rifiuti e ricavi della cessione.....	24
ART. 22 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali"	26
ART. 23 - Modalità di applicazione delle penalità.....	26
ART. 24 - Esecuzione d'ufficio	29
ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio.....	29
ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie	30
ART. 27 - Spese.....	31
TITOLO II.....	32
ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	32
ART. 28 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria.....	32
ART. 29 - Sicurezza sul lavoro.....	33
ART. 30 - Piano di sicurezza	34
ART. 31 - Personale in servizio	36
ART. 32 - Mezzi e attrezzature.....	37
ART. 33 - Cantiere dei servizi dell'Impresa Aggiudicataria.....	40
ART. 34 - Campagna di comunicazione e numero verde.....	41
ART. 35 - Avvio dei servizi	42
ART. 36 - Cooperazione.....	43
ART. 37 - Riservatezza	43

ALLEGATI:

- Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (**Allegato 1** al CSA)
- Piano industriale del servizio di Igiene Urbana - Comuni di Miggiano e Montesano Salentino (LE) (**Allegato 2** al CSA)
- Disciplinari tecnici prestazionali (**Allegati 3 - 4** al CSA).
- Elaborati grafici "Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento" allegati ai Disciplinari Tecnici Prestazionali (**Allegato 5** al CSA);
- DUVRI (**Allegato 6** al CSA)
- Convenzione tipo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli (**Allegato 7** al CSA)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Il presente appalto è stato redatto in conformità al dettato normativo del Decreto Ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012)

La guida prende in considerazione diversi aspetti sociali afferenti all'ampia definizione di **"appalti pubblici socialmente responsabili"**, promuovendo il **"lavoro dignitoso"** lungo **l'intera catena di fornitura**, ossia il rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization - ILO), **la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il salario, l'orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza)**.

Questo concetto fa riferimento a quattro elementi ugualmente importanti e interdipendenti:

- 1) il diritto a un lavoro produttivo e liberamente scelto;
- 2) principi e diritti fondamentali nel lavoro,
- 3) retribuzione dignitosa,
- 4) protezione sociale e dialogo sociale.

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) è stato quindi redatto considerando ed includendo tutte le misure relative alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro, come quelle relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla necessaria valutazione dell'adeguatezza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo alla sicurezza (art. 23 - *Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi*, comma 15 e 16, art. 105 - *Subappalto*, art. 95 - *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*, comma 10 del D.Lgs. 50/2016). Il quadro normativo (art. 100 - *Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) consente inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di chiedere particolari condizioni di esecuzione contrattuale che possono attenersi ad esigenze di carattere sociale e di chiedere ai potenziali appaltatori la sottoscrizione della *"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"* conforme all'allegato 1 del suddetto Decreto 6 giugno 2012.

Nel caso specifico del presente appalto di servizi di igiene urbana i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino intendono promuovere l'«inclusione sociale» e la promozione delle organizzazioni dell'economia sociale garantendo in particolare:

- l'osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell'UE;
- l'osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere;
- l'osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e così via) e creazione di pari opportunità;
- la priorità di accesso alle opportunità di sub-appalto da parte di imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari, ad esempio cooperative, imprese sociali e organizzazioni non profit per l'esecuzione di alcuni servizi che possono essere svolti in modo efficace ed efficiente da queste tipologie di imprese (ad es. la guardiania e

- l'animazione sociale dei Centri Comunale di Raccolta e dei Centri del Riuso);
- la promozione dell'occupazione assistita per persone con disabilità, incluse quelle presenti nel mercato del lavoro aperto;
- lo sforzo teso a ottenere un impegno più esteso di natura volontaristica verso la «responsabilità sociale di impresa» (RSI): ovvero far sì che le aziende superino volontariamente i vincoli normativi nel perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali nelle proprie attività quotidiane;

Il presente appalto è stato inoltre redatto in conformità all'allegato 1 Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato "**Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani**" poiché i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, integrando i suddetti Criteri nel presente appalto pubblico, intendono promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale del servizio di igiene urbana.

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) è stato quindi redatto considerando ed includendo tutte i criteri base del suddetto decreto attraverso la completa applicazione concreta delle seguenti azioni conformi alle indicazioni non vincolanti dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM):

- applicazione della tariffazione puntuale in modo conforme al recente "*Programma nazionale per la prevenzione dei rifiuti*" adottato dal Ministero dell'Ambiente lo scorso 7 ottobre 2013 che invita gli enti locali alla "*implementazione, laddove i bacini di utenza e i sistemi di raccolta ne consentano una razionale applicazione, dei meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani (in funzione dei volumi o delle quantità conferite)*".
- realizzazione delle aree per la raccolta di beni usati ancora utilizzabili (anche denominati Centri del Riuso) e di una rete tra i Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti logisticamente connessi tra loro;
- massima promozione del compostaggio domestico e tutte le possibili azioni di riduzione a monte della produzione dei rifiuti attraverso la redazione e l'applicazione di uno specifico "Piano industriale del servizio di Igiene Urbana - Comuni di Miggiano e Montesano Salentino" (Allegato 2 al presente CSA);
- vincolando l'I.A. ad operare, in sinergia con le Amministrazioni comunali, una adeguata campagna informativa per i cittadini anche attraverso la realizzazione di programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole;
- condivisione di tutte le informazioni territoriali detenute dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino con le imprese partecipanti alla presente gara d'appalto;
- messa a disposizione del "Piano industriale del servizio di Igiene Urbana - Comuni di Miggiano e Montesano Salentino" (Allegato 2 al presente CSA) redatto con l'obiettivo di massimizzare la quantità e soprattutto della qualità dei materiali avviati a riciclo e per favorire "economie di scopo" verso l'appaltatore;

Per la creazione di "economie di scopo" verso l'Impresa Appaltatrice (di seguito I.A.) il presente appalto si basa sull'applicazione del "*principio della responsabilità condivisa*" per sviluppare e favorire al massimo la continua ed efficace collaborazione tra I.A. e stazione appaltante per il raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 20 del presente CSA non solo dal punto di vista quantitativo (**% di RD**) ma soprattutto qualitativo (**purezza merceologica delle frazioni raccolte**) proprio grazie all'adozione della tariffazione puntuale

con l'applicazione su tutti i contenitori ed i sacchetti di specifici transponder per incentivare gli utenti e corresponsabilizzarli nella massimizzazione della qualità dei materiali conferiti (grazie al transponder risulta molto semplice individuare l'utente che ha conferito in modo errato i propri rifiuti) e nella riduzione dei costi di raccolta grazie alla regolamentazione dell'esposizione di soli contenitori pieni (con l'unica esclusione dei contenitori dell'umido che potranno essere conferiti anche se non completamente pieni).

In applicazione di tale principio non è stata prevista esclusivamente l'applicazione di penalità (**art. 23 del CSA**) a carico dell'appaltatore in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ma anche delle consistenti premialità (**art. 20 del CSA**) in caso di superamento degli obiettivi minimi previsti. Viene infatti riconosciuto all'appaltatore il 50 % dei minori oneri di smaltimento quale elemento premiante ed incentivante (la stessa percentuale applicate in caso di mancato raggiungimento per garantire il giusto equilibrio tra importi delle sanzioni ed i valori riconosciuti come premialità). Per incentivare e coinvolgere anche gli operatori nell'attività di sensibilizzazione degli utenti e controllo dei conferimenti è stato inoltre stabilito nell'articolo 20 del presente CSA che **“La Ditta aggiudicataria dovrà versare agli operatori, quale premio di produttività annua, almeno il 50% della somma percepita dalla stazione appaltante a titolo di premialità.”** prevedendo al contempo un punteggio migliorativo in sede di valutazione delle offerte tecniche laddove alcune imprese decidessero di riconoscere ai propri operatori una percentuale maggiore di tali premialità attraverso una opportuna suddivisione in zone di intervento delle singole squadre ed un relativo specifico monitoraggio dei risultati ottenuti nelle singole zone monitorate. Il decreto 13 febbraio 2014 prevede infatti opportunamente l'obbligo per l'appaltatore di dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati conferimenti e segnalarli alla stazione appaltante, ma la ESPER ha però potuto verificare sul campo che risulta pressoché impossibile attuare realmente tale sistema di verifica se non viene contestualmente adottato anche un sistema di monitoraggio per singole zone di intervento propedeutico al riconoscimento di premialità economiche per gli operatori più meritevoli.

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti su tutto il territorio dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino e svolti con la massima attenzione, cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, nelle sue varie fasi (produzione, stoccaggio, raccolta, trasporto), costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e rischio alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere evitati degradi al verde pubblico, all'arredo urbano, strade ed immobili;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia; tali risultati rappresentati dalla percentuale annua di raccolta differenziata dei rifiuti rispetto alla quantità complessiva prodotta, verranno considerati indice di qualità primario per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

ART. 1 – Modalità di affidamento dell'appalto

Il servizio verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) così come previsto dal comma 2 dell'art. 95 - *Criteri di aggiudicazione dell'appalto* del D.Lgs. 50/2016. Eventuali offerte anomale verranno valutate ai sensi art.97 - *Offerte anormalmente basse* del D.Lgs. 50/2016. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore, previsti dalla L. 146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000. In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; rimane a carico della Società appaltatrice l'obbligo della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. I servizi di igiene urbana specificati nel presente Capitolato sono assunti con diritto di privativa ai sensi di Legge dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. In particolare, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino gestiranno la procedura per l'aggiudicazione unitaria del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, spazzamento stradale e gestione CCR (Centro Comunale di Raccolta o EcoCentro) e servizi complementari.

In capo alle singole Amministrazioni comunali, in aderenza a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, rimarrà la stipula di singoli e distinti contratti di appalto con l'aggiudicatario definitivamente individuato dalla Stazione appaltante unica ed il pagamento delle fatture emesse in modo distinto dalla I.A. ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino competerà la gestione ed il controllo di tutti i servizi oggetto dell'appalto ed in particolare:

- controllo liquidazione;
- applicazione di eventuali penali conseguenti a ritardi e/o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- tutti i rapporti con la ditta aggiudicataria per la gestione del servizio nel territorio dei Comuni;
- attivazione di modalità alternative o integrative di svolgimento del servizio di igiene sulla base di quanto previsto nel presente capitolato d'appalto;
- esercizio della facoltà di proroga come prevista nel presente capitolato.

ART. 2 - Ambito territoriale e servizi oggetto dell'appalto

L'Ambito territoriale oggetto dell'appalto è individuato nei territori delle Amministrazioni comunali dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. I servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità meglio specificate caso per caso nei "Disciplinari tecnici prestazionali" di seguito denominato semplicemente **Disciplinari (Allegati 3 e 4** al presente Capitolato), dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, sono i seguenti:

SERVIZI BASE

1. la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare "*porta a porta*" in tutto il territorio dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino coerentemente con i requisiti minimi riportati negli allegati "Disciplinari tecnici prestazionali" di Miggiano e Montesano Salentino, delle seguenti tipologie di materiali:

- a) scarti di cucina;
- b) scarti di manutenzione del verde pubblico e privato
- c) carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosa;
- d) cartone da utenze commerciale;
- e) contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
- f) imballaggi in vetro;
- g) frazione residua.

provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dai Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198 - comma 2 - del D. Lgs 152/06;

2. la raccolta del verde per un massimo di utenze domestiche servite specificato in ogni singolo D.T.P. dei singoli comuni con 14 passaggi all'anno in base a specifico calendario quantificata (il servizio sarà erogato solo alle utenze che corrisponderanno un costo aggiuntivo per tale servizio in relazione al numero ed alla dimensione dei bidoni richiesti);
3. la raccolta e il trasporto in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
4. la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
5. la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
6. la pulizia ed il lavaggio di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti.
7. la gestione dei **due CCR** e lo svuotamento dei contenitori posizionati presso i diversi CCR.
8. la gestione dei **due impianti di compostaggio di comunità** realizzati con finanziamento della Regione Puglia.

SERVIZI OPZIONALI

I servizi opzionali, descritti in dettaglio nel Disciplinare tecnico prestazionale, che l'I.A. dovrà quotare nella propria offerta economica, sono i seguenti:

1. Servizio di raccolta del verde per più di 14 passaggi/anno o per un numero di utenze superiore a quelle indicate in ciascun D.T.P. quantificato in costo per singola utenza servita;
2. La rimozione rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali di rifiuti sul territorio interessato distinte in tre classi di quantitativi (fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc);
3. Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione quantificando i costi per ogni singolo intervento come specificato nei singoli D.T.P.;
4. Pulizia di caditoie, delle bocche di lupo e dei tombini come specificato nei singoli D.T.P.;
5. Servizio di bollettazione della tariffazione puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita.

Ulteriori servizi opzionali sono elencati e quotati nell'elenco prezzi (**Allegato 1 dei Disciplinari Tecnico Prestazionali**) e tali servizi saranno sottoposti allo stesso ribasso d'asta dei servizi base. Oltre ai suddetti servizi opzionali l'I.A. è tenuta a svolgere anche la micro raccolta dei rifiuti agricoli secondo le modalità e condizioni economiche previste

nell'Allegata Convenzione tipo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli (Allegato 7 al CSA). Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate rispettivamente negli **Allegati 3 e 4 del DTP**. Tali quantità dovranno essere considerate come indicative. Pertanto, l'I.A. sarà tenuta a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per eccesso, fino al 20%, dai valori indicati dei sopramenzionati Allegati del DTP. Ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. All'avvio dei servizi, l'I.A. dovrà operare una campagna di informazione e di sensibilizzazione dedicata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con l'obiettivo di fornire tutte le nozioni necessarie alla corretta differenziazione dei rifiuti e al corretto utilizzo dei servizi previsti nel presente Capitolato. La predetta campagna comprenderà anche incontri pubblici diurni e serali con le utenze. L'I.A. dovrà mettere a disposizione un proprio tecnico che sarà presente agli incontri. Il predetto tecnico dovrà avere perfetta conoscenza dei servizi che saranno erogati dall'I.A. e ove richiesto, nel corso degli incontri, fornirà le necessarie informazioni alle utenze.

ART. 3 - Servizi complementari e servizi analoghi

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata fino all'importo massimo quantificato all'art. 14 per i servizi opzionali e per quelli complementari ed analoghi, al medesimo prestatore del servizio principale:

- a) ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 63 - *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* i servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;
- b) ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 63 - *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara - conformi al presente Capitolato speciale d'Appalto.

Ai fini della liquidazione, eventuali servizi integrativi dovranno preventivamente essere prima quantificati con preventivo e poi autorizzati dalla Stazione appaltante, mentre le modifiche ai servizi in essere dovranno essere autorizzate e formalizzate con specifico provvedimento da parte della Stazione appaltante. In ogni caso non verranno liquidati corrispettivi relativi a servizi svolti in difformità dal presente Capitolato o senza la preventiva richiesta o autorizzazione formale da parte della Stazione appaltante. Resta fermo quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 artt. 310 e 311.

ART. 4 – Conformità a standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti in conformità con gli Standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, in ottemperanza ai contratti nazionali di settore (Fise-Assambiente o Federambiente) ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sociali

minimi vengono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (**Allegato 1 - "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"**) ed inserita nella Busta "A" – documentazione amministrativa. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione appaltante stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23 del presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - Modifiche dell'oggetto del contratto

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell'ammontare complessivo del contratto di appalto. L'I.A. non è altresì obbligata ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligata ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto

delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 24.

E' comunque fatta salva la facoltà per i comuni di Miggiano e Montesano Salentino, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Durata dell'appalto – Clausola di risoluzione anticipata

Il contratto avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione e presumibilmente dal 1 giugno 2017 e si intenderà risolto alla data del 1 giugno 2019 salvo eventuale proroghe tecniche.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'I.A., previa richiesta dei Comuni di Miggiano e/o Montesano Salentino entro un mese dalla scadenza, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea *"prorogatio"* nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

Si evidenzia altresì che i Comuni Miggiano e Montesano Salentino non possono definirsi Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. ma sono invece da intendersi quale soggetti che esercitano il servizio ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per cui l'affidamento viene effettuato in deroga a quanto previsto agli articoli 202 e 203 del predetto Decreto Legislativo 152/06.

Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale, venisse affidato tramite gara il servizio di raccolta e spazzamento da parte dell'Ente sovraordinato, ovvero venisse esercitato, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il potere sostitutivo di cui al comma 3 del ridetto art. 204, con conseguente subentro dell'organizzazione del servizio di gestione integrata all'uopo costituita, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno, con il preavviso minimo di dodici mesi, dichiarare unilateralmente la risoluzione contrattuale anticipata se tale risoluzione anticipata sarà valutata vantaggiosa per i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino sotto il profilo dei costi e della rispondenza degli obiettivi di qualità ai sensi dell'art. 11, comma 9, L.R. 20/2016 in cui è stato stabilito che *"Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ... che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto*

anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.”

Pertanto si prevede espressamente che, se il nuovo affidamento unitario dell'Ente sovraordinato sarà valutato vantaggioso da parte dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino ai sensi dell'art. 11, comma 9, L.R. 20/2016, il soggetto che sarà individuato tramite la presente gara, indipendentemente dalla durata prevista dal presente procedura di affidamento, dovrà cedere il servizio ed ogni attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio di igiene urbana all'atto del subentro del gestore unico che sarà individuato da parte dell'Ente sovraordinato ai sensi dell'art. 202 del Dlgs 152/2006

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dell'Amministrazione comunale già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio saranno conferiti in comodato al soggetto affidatario del servizio individuato ai sensi dell'art. 202 del D.lgs 152/2006. Al verificarsi della citata situazione l'affidamento del servizio, compreso i mezzi e le relative quote di ammortamento residue, saranno quindi soggette a condizione risolutiva espressa. Le quote di ammortamento residue dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, saranno calcolate tenendo conto del disposto dell'art. 10 del DPR 168/2010 in cui viene chiarito che *“Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. 2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. ...3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione”*.

Ne consegue che al verificarsi della suddetta condizione il servizio per l'I.A. cesserà senza che questa possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del compenso nei confronti dell'Amministrazione comunale fatto salvo il rimborso delle quote di ammortamento residue dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio da parte del gestore subentrante calcolate in base alle modalità definite nella presente procedura di gara ed assunte anche nella procedura di gara unitaria dell'Ente sovraordinato ai sensi dell'art. 10 del DPR 168/2010.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'I.A. (**art. 30**);
- b) titolo di disponibilità dell'immobile da adibire a sede operativa dell'I.A. (**art. 33**);
- c) il presente “Capitolato speciale d'appalto”;
- d) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (**Allegato 1** al CSA)
- e) Piano industriale del servizio di Igiene Urbana - Comuni di Miggiano e Montesano Salentino (**Allegato 2** al CSA)
- f) i “Disciplinari tecnici prestazionali” (di seguito DTP, **allegati 3 e 4**);
- g) gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento”

allegati ai rispettivi DTP (**Allegato 5 al CSA**);

- h) DUVRI (**Allegato 6 al CSA**)
- i) Convenzione tipo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli (**Allegato 7 al CSA**)
- j) Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati del Comune di Miggiano approvato con delibera di C.C. n. 22 del 10/09/2013;
- k) Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati del Comune di Montesano Salentino approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/08/2013.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Gli impianti e le attrezzature fornite dall'I.A. saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto. Quanto sopra ad esclusione dei contenitori distribuiti, a qualunque titolo, in uso all'utenza per i servizi domiciliari "porta a porta" di qualunque tipo e volumetria, che rimarranno in dotazione alle utenze domestiche e non domestiche. Resteranno di proprietà dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

ART. 10 - Controllo dei Comuni e obblighi dell'I.A.

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino provvederanno alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo. I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovranno individuare un soggetto a cui affidare la Direzione dell'Esecuzione del Contratto che vigilerà sulla corretta applicazione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 101 - *Soggetti della stazione appaltante* del D.Lgs. 50/2016. I tecnici specificatamente individuati dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi di, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

L'I.A. sarà tenuta a fornire anticipatamente ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.

L'I.A. dovrà fornire in particolare:

- a) la giornaliera dei servizi, entro il giorno prima dell'esecuzione;
- b) settimanalmente, entro la giornata di lunedì, il piano di lavoro dei diversi servizi;
- c) mensilmente:
 - ✓ un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
 - ✓ entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (al Comune sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario);
 - ✓ l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il

- ✓ nominativo, l'inquadramento e la qualifica;
 - ✓ la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli acquisite dalle attrezzature GPS montate sugli automezzi. La predetta rendicontazione dovrà essere prodotta in *file* di formato compatibile con gli applicativi per *personal computer* in uso presso i Comuni;
 - ✓ gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, mezzi e attrezzature impiegati. Tale resoconto, datato e sottoscritto dal responsabile, dovrà contenere ogni altra informazione che possa consentire ai Comuni un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. Il resoconto sarà trasmesso ai Comuni entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata.
- d) ogni sei mesi, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta, in cui l'I.A. sarà tenuta a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. I rapporti periodici semestrali dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti;
 - orari di apertura dei singoli centri di raccolta;
 - quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli centri di raccolta,
 - numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti;
 - quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti;
 - quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di provenienza;
 - quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione,
 - somme eventualmente pagate dall'I.A. a tali impianti;
 - somme eventualmente pagate all'I.A. da tali impianti, nonché gli eventuali corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro destinazione,
 - numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella stradale;
 - numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati);
 - descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti;
 - numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti;
 - le somme pagate o incassate dall'appaltatore per il conferimento dei rifiuti ad organizzazioni autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti;
 - ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente.
- e) L'I.A. sarà anche tenuta a eseguire monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti. Dell'esito

di tali monitoraggi e controlli, sarà fornita apposita relazione ai Comuni corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali rifiuti sono stati raccolti. Laddove i rifiuti urbani conferiti non fossero conformi al tipo di contenitore cui sono destinati, l'I.A. dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate. Il contenuto dell'avviso dovrà essere previamente approvato dai Comuni. I monitoraggi e i controlli in questione dovranno essere eseguiti almeno in un ciclo di cinque giornate lavorative ogni semestre. Gli stessi saranno aggiuntivi rispetto a quelli cui è tenuto il personale dell'I.A. all'atto del prelievo o dello svuotamento dei contenitori;

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in formato elettronica su modello proposto dall'I.A. entro 10 giorni dall'avvio dei servizi e preventivamente approvati dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino prima della trasmissione dei dati di interesse per banca dati nazionale Anci-Conai ad Ancitel E & A o altro soggetto successivamente individuato concordemente da Anci e Conai.

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'I.A. è tenuta a segnalare all'Ufficio competente dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio all'interno del lotto stesso.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 26 del presente Capitolato. I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino avranno facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'I.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento meccanizzato circolanti sul territorio oggetto devono essere dotati di un sistema per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo ed i contenitori ed i mastelli di transponder.

Il sistema montato sugli automezzi deve integrare a bordo un ricevitore GPS che consente, in ogni istante, di conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia. I dati provenienti dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da terra, e processati dal microcontrollore interno: la tecnica utilizzata deve consentire la precisione di posizionamento di almeno 3 metri dal trasmettitore/ricevitore.

I dati di bordo degli automezzi e dei contenitori/mastelli, forniti dai dispositivi devono essere integrabili con altri sistemi di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o contabile di cui sarà fornita agli uffici tecnici dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

Dovrà essere assicurato il collegamento in remoto da parte dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino al sistema per il controllo dei mezzi di raccolta e spazzamento e di esposizione/svuotamento. Dovrà essere onere dell'I.A. allestire presso gli uffici tecnici dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, una postazione di controllo dotata di tutte le unità hardware e software necessarie per svolgere la necessaria attività di gestione e monitoraggio del servizio. L'I.A. sarà infine tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi. Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino nell'orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00. Nel restante orario l'impresa dovrà comunque fornire un servizio di reperibilità in caso di emergenza.

L'I.A. dovrà fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso delle sedi degli Uffici pubblici, delle scuole primarie e secondarie, dei CCR e dei Centri del Riuso, appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente. Tali cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- i dati annuali relativi a: produzione dei RU, RD e destinazione dei rifiuti raccolti.

Entro tre mesi dall'aggiudicazione del Contratto l'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, per accettazione, il progetto grafico dei cartelloni/targhe, comprensivo dell'indicazione della loro collocazione. I cartelloni/targhe devono essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.

ART. 11 – Contenuti della relazione tecnica-illustrativa dell'offerente

Nella relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 202 del D.Lgs 152/2006, redatta in modo coerente con le informazioni e gli obiettivi contenuti nel “Piano industriale del servizio di Igiene Urbana - Comuni di Miggiano e Montesano Salentino” (Allegato 2 al presente CSA), l'offerente dovrà proporre alla Stazione appaltante un proprio Piano operativo contenente tra l'altro:

- obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti coerenti o migliorativi rispetto a quelli del Piano Industriale suddetto (Allegato 2 al presente CSA);
- azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti, modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale necessario;
- eventuale peso previsto sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico;
- ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato.
- metodi per la diffusione del compostaggio domestico e/o per migliorarne l'efficacia,
- individuazione di situazioni idonee alla diffusione del compostaggio di comunità,
- modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti,
- individuazione di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni (eventuali Centri del riuso).

Dovranno essere presenti nel progetto da redigersi in almeno tre esemplari cartacei ed uno in formato digitale (cd-rom con file in formato pdf stampabile ma non editabile) sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo, a pena di esclusione, di 350 pagine formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5:

- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegati;
- un elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative;
- un elaborato che descriva le attività di comunicazione;
- la descrizione dettagliata di mezzi, attrezzature e materiali che verranno impiegati.

Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se costituenti elaborati a se stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06, e del relativo Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.959/2013 e pubblicato sul BUR n.67 del 16 maggio 2013 e s.m.i., nonché della Carta dei Servizi predisposta dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale 11/2/13 n. 194, ai sensi della art. 11 della LR del 20 agosto 2012 n. 24, dei Regolamenti comunali per la disciplina del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e dei Regolamenti per l'applicazione della Tassa/Tariffa rifiuti. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del Contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire gli ordini e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dai singoli Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

ART. 13 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione **provvisoria pari al 2%** dell'importo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto. L'I.A. deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7, dell'art. 93 - *Garanzie per la partecipazione alla procedura* del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovessero sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'I.A. Resta salvo per i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino avranno la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'I.A. nelle

necessarie quantità.

ART. 14 - Corrispettivo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto per i servizi base per i 2 anni di durata dell'appalto (comprendenti un costo maggiore per il primo anno ed un costo minore per i servizi a regime nel secondo anno) è pari a € **1.270.650,64 (Unmilione duecento settantamila seicento cinquanta/64 euro)** IVA esclusa ed esclusi i costi di conferimento e smaltimento, compresi oneri di sicurezza indiretti pari a € **15.331,43 (quindicimila trecento trentuno/43 euro)** IVA esclusa.

Il valore massimo dei servizi opzionali, complementari ed analoghi risulta pari a € **127.065,06 (Centoventisette mila sessantacinque/06 euro)** I.V.A. esclusa di cui al massimo a € **1.533,14 (Millecinquecento trentatre/14 euro)** IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti, ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso. Il valore a base d'asta complessivo relativo ai servizi base ed a quello opzionali è quindi pari a € **1.397.715,70 (Un milione trecento novantasette mila settecento quindici/70 euro)** I.V.A. esclusa di cui a € **16.864,57 (sedicimila ottocento sessantaquattro/57 euro)** IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti, ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso. Nell'offerta economica l'I.A. dovrà indicare i propri costi interni della sicurezza.

Il corrispettivo annuo complessivo dell'appalto posto a base di gara risulta differenziato tra il comune di Miggiano ed il comune di Montesano Salentino e tra il primo anno ed il secondo anno (cioè l'anno in cui alcune frequenze di raccolta potranno essere ridotte) come da tabella seguente:

Comuni	Costo totale trasporto e servizio igiene urbana	Costo primo anno	Costo secondo anno
Miggiano	€ 696.018,50	€ 355.982,97	€ 340.035,53
Montesano Salentino	€ 574.632,14	€ 295.814,54	€ 278.817,60
Totale IVA esclusa €	€ 1.270.650,64	€ 651.797,51	€ 618.853,13

Comuni	Costo totale rischi interferenza non soggetti a ribasso	Costo sicurezza (1° anno)	Costo sicurezza (2° anno)
Miggiano	€ 8.398,03	€ 4.295,22	€ 4.102,80
Montesano Salentino	€ 6.933,40	€ 3.569,24	€ 3.364,16
Totale Iva esclusa €	€ 15.331,43	€ 7.864,47	€ 7.466,96

I valori economici complessivi del presente appalto sottoposti a ribasso sono quindi i seguenti:

Comuni	Costo totale sottoposto a ribasso (2 anni)	Costo 1° anno sottoposto a ribasso	Costo 2° anno sottoposto a ribasso
Miggiano	€ 687.620,47	€ 351.687,75	€ 335.932,72
Montesano Salentino	€ 567.698,74	€ 292.245,30	€ 275.453,44
Totale Iva esclusa €	€ 1.255.319,21	€ 643.933,04	€ 611.386,16

I prezzi unitari a base di gara per i servizi con corrispettivo a misura, sono indicati nell'**Allegato 1 dei DTP** dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino. I servizi a misura dovranno essere prestati dall'I.A. solo se i Comuni ne faranno richiesta scritta. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli e attrezzature concordato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino con l'I.A. e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara. I Comuni avranno la facoltà anche di non richiedere tali servizi. All'I.A., in tale caso, non spetteranno indennizzi o risarcimenti.

Il canone annuo del servizio a regime (servizio con tariffazione puntuale del servizio) varierà inoltre in funzione delle percentuali di esposizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati residui non recuperabili (con esclusione dei rifiuti ingombranti).

Nei disciplinari tecnici vengono indicate le percentuali di esposizione (intese come il rapporto tra contenitori esposti in occasione dell'intervento di raccolta e contenitori distribuiti all'utenza) riferite al servizio di cui sopra.

Il canone relativo a tale servizio (come risultante dal disciplinare tecnico) viene aggiornato sulla base della differenza tra la media ponderata delle percentuali di esposizione indicate nel disciplinare tecnico e la media ponderata di quelle effettivamente misurate nel corso del semestre precedente, a condizione che la differenza sia superiore al 20% per aggiornamenti in aumento e del 20% per aggiornamenti in diminuzione. L'adeguamento economico in aumento del canone, al netto dell'applicazione della percentuale di ribasso d'asta offerta dall'I.A., di cui sopra sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$x1 = x + \{S * 0,35 * (x - a)\} \text{ Dove:}$$

x1 = canone annuo nuovo relativo al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo

x = canone mensile del relativo servizio precedente l'aggiornamento moltiplicato per 12

S = differenza tra le medie ponderate delle percentuali di esposizione (es. +25%)

a = quota di ammortamento contenitori (rata annuale di ammortamento * numero contenitori nel caso di contenitori forniti dall'I.A.)

L'adeguamento economico in diminuzione del canone di cui al comma 3 sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$x1 = x + \{S * 0,35 * (x - a)\} \text{ Dove:}$$

x1 = canone annuo nuovo al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo

x = canone mensile del relativo servizio precedente l'aggiornamento moltiplicato per 12

S = differenza tra le medie ponderate delle percentuali di esposizione (es. -25%)

a = quota di ammortamento contenitori (rata annuale di ammortamento * numero contenitori nel caso di contenitori forniti dall'I.A.)

Le misurazioni di cui sopra verranno effettuate giornalmente dall'I.A. e congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino tramite almeno 2 ricognizioni semestrali sul territorio, svolte a distanza di 3 mesi l'una dall'altra, effettuate in presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalle Amministrazioni comunali e dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio. Per i servizi svolti mediante l'utilizzo di contenitori dotati di transponder UHF, in sostituzione delle ricognizioni, faranno fede i dati provenienti dalla lettura dei transponder posizionati sui contenitori e/o sacchetti. La mancanza di questi dati o in caso di mancanza di affidabilità di tali misurazioni faranno fede le misurazioni a campione effettuate dall'I.A. e congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dai Comuni di Miggiano e Montesano

Salentino.

L'importo offerto dai concorrenti, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo per le prestazioni obbligatorie previste nei Disciplinari tecnici prestazionali e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso, con l'esplicita ammissione che l'impresa offerente abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi. L'I.A. è tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99 nonché entro il 1 settembre di ogni anno, di durata del servizio, l'I.A. è tenuta a fornire i quantitativi dei rifiuti raccolti per singola frazione merceologica e relativa destinazione del periodo 1 settembre anno precedente - 31 agosto anno di comunicazione.

Per la stima del costo del servizio si è tenuto conto del valore dei mezzi e delle attrezzature fornite in comodato d'uso e sono stati calcolati: il costo del personale, il costo degli automezzi e il costo delle attrezzature. I costi del personale sono stati determinati utilizzando l'ultimo aggiornamento delle tabelle ministeriali del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE con un impiego medio di 36 ore settimanali. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l'assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell'investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei RU. Sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa e l'utile di impresa nell'importo posto a base di gara.

ART. 15 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto dalle singole Amministrazioni Comunali, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della Certificazione di regolare o irregolare esecuzione dei servizi da parte del soggetto incaricato da ogni singolo Comune che avrà il compito di espletare la funzione di delegato della Stazione appaltante operando di concerto con la Direzione di esecuzione del contratto per il controllo e la verifica a livello comunale del corretto svolgimento del servizio. Le suddette rate mensili verranno quindi corrisposte dalle singole amministrazioni tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di Regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino entro venti giorni massimi dalla richiesta. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del Contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alle singole Amministrazioni comunali l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino e l'I.A. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

ART. 16 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi (Allegato 1 di ciascun DTP) ed assumendo, per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell'offerta economica formulata dall'I.A. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 136 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'I.A. sarà tenuta ad eseguire i servizi sostitutivi di cui sopra mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni, della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - Revisione del prezzo contrattuale

L'importo del canone annuo del contratto di appalto che sarà corrisposto all'I.A. per la effettiva esecuzione di tutti i servizi che si intendono affidare nel loro complesso, così come previsti nel presente Capitolato, è quello risultante dal ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Tale importo è comprensivo di ogni onere, salvo quelli che il presente Capitolato pone esplicitamente a carico di soggetti diversi dall'I.A. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 14 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di durata del nuovo servizio. Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice FOI indice generale). Pertanto l'aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successivo a quanto indicato al comma precedente, con cadenza annuale. La richiesta di revisione avanzata dall'I.A. con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorso 90 giorni l'I.A. potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte dei Comuni di Miggiano e

Montesano Salentino. L'I.A. non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno ma solo ad annualità conclusa. Si procederà inoltre all'adeguamento del canone solo in caso di variazione del numero di utenze superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo. La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di provvedere ad adeguare conseguentemente il tragitto per le operazioni di raccolta. Nel caso di riscontrata variazione superiore al 20% in più o in meno del numero di utenze, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato come di seguito riportato:

$$\frac{\text{Canone annuo originario relativo al tipo di raccolta} * n^{\circ} \text{ utenti in variazione}}{n^{\circ} \text{ utenti originario.}}$$

Nel caso di modifiche della normativa vigente e/o dei criteri di assimilazione nel corso dell'affidamento tali per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero più oggetto del servizio pubblico, le parti danno atto che i canoni verranno rivisti ed i servizi modificati, secondo le nuove direttive approvate. L'I.A. non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e solo ad annualità conclusa.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 - *Subappalto* del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'I.A. di trasmettere ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori (art. 105 - *Subappalto*, comma 13, del D.Lgs. 50/2016).

ART. 20 – Obiettivi minimi e relative premialità o penalità

Gli obiettivi che i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si propongono di raggiungere attraverso questa procedura di gara sono:

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

A tal fine l'I.A. dovrà garantire il raggiungimento minimo di quanto indicato nel progetto offerta che comunque non potrà essere inferiore al 60 % medio di raccolta differenziata già a partire dal primo anno di esecuzione del nuovo servizio domiciliare (media dei 12 mesi successivi alla completa estensione del servizio domiciliare secondo quanto stabilito nell'art. 24 del Disciplinare tecnico prestazionale di ogni singolo Comune) per assestarsi ed assicurare una

quota minima del quota 70 % a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio. Se l'I.A. riuscirà a garantire il superamento degli obiettivi di RD minimi previsti (60 % di RD nel primo anno e 70 % di RD nella fase a regime), consentendo ai Comuni di ridurre i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, i Comuni riconosceranno all'I.A., al termine di ogni annualità, il 50 % dei risparmi aggiuntivi (determinati dai minori costi di trattamento rispetto a quelli previsti raggiungendo gli obiettivi di progetto) conseguiti quale elemento premiante ed incentivante. Se l'I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di RD pari al 65 % per il primo anno ed al 75 % per la fase a regime, l'Amministrazione comunale riconoscerà all'I.A. al termine di ogni annualità, il 55 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante. Se l'I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di RD nella misura 70 % per il primo anno ed al 80 % per la fase a regime, l'Amministrazione comunale riconoscerà all'I.A. al termine di ogni annualità, il 60 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante. La Ditta aggiudicataria dovrà versare agli operatori, quale premio di produttività annua, almeno il 50% della somma percepita dal Comune a titolo di premialità attraverso una opportuna suddivisione in zone di intervento delle singole squadre ed un relativo specifico monitoraggio dei risultati ottenuti nelle singole zone monitorate. In ogni singolo Disciplinare tecnico prestazionale viene riportato uno schema per il calcolo delle suddette premialità e/o della penalità previste nell'art. 23 che andranno calcolate ed applicate in modo specifico e separato per singolo Comune. Per il calcolo delle quote di RD si dovranno utilizzare la seguente formula:

$$\% RD = \frac{RD}{RT} \times 100$$

PT= produzione totale (RT+ALTRI);

RT= rifiuti totali (RD+RU);

RU= rifiuti urbani indifferenziati (nei rifiuti urbani indifferenziati sono compresi: i rifiuti urbani non differenziati, i residui della pulizia stradale, i rifiuti della pulizia delle fognature, i rifiuti ingombranti avviati direttamente a smaltimento, gli scarti derivanti dalla valorizzazione delle raccolte multimateriale e gli scarti derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE avviati a recupero);

RD= raccolta differenziata (nella RD sono compresi: le raccolte monomateriale al lordo degli scarti, le raccolte multimateriale al netto degli scarti, gli ingombranti ed i RAEE avviati a recupero al netto degli scarti);

ALTRI= altri rifiuti avviati a smaltimento e/o recupero non conteggiati nel calcolo della percentuale di RD;

E' fatto divieto all'I.A. di conferire in discarica e/o altro impianto di incenerimento, coincenerimento e/o combustione dei rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

ART. 21 - Spese di trasporto, trattamento dei rifiuti e ricavi della cessione

Trasporto e trattamento del secco residuale non riciclabile e dell'indifferenziato

La destinazione sarà quella imposta dalla programmazione regionale, in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.

Gli oneri di trattamento ed i relativi tributi saranno a carico delle singole Amministrazioni comunali per la quota di rifiuti che deriverà dal rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 20, così come previsto al successivo art. 23. Restano a carico dell'I.A. i maggiori oneri di trattamento (tariffa smaltimento + ecotassa) derivati dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 20, così come previsto al successivo art. 23.

Rientra nel servizio anche il trasporto entro un raggio di percorrenza dal confine dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino di **km 60** (vedasi Disciplinari tecnici prestazionali). Fino a tale distanza quindi il costo di trasporto è compreso nel canone offerto, anche nel caso di modifica dell'impianto di conferimento. Nell'elenco prezzi allegato a ciascun Disciplinare tecnico prestazionale, viene indicato il costo unitario relativo al trasporto a km per eventuali distanze maggiori dall'impianto. L'ammontare degli eventuali oneri di spettanza dell'I.A. sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte delle Amministrazioni comunali.

Trasporto e trattamento dell'umido e del verde

La destinazione della frazione umida è l'impianto di autocompostaggio collettivo presente in ognuno dei due comuni ed affidato in gestione all'I.A.. In caso di fermo macchina per attività di manutenzione ordinaria o guasto o nell'evenienza in cui la produzione di rifiuto organico eccede la capienza di ogni singolo impianto comunale di autocompostaggio, nonché per lo smaltimento del verde il conferimento avverrà presso l'impianto di compostaggio previsto dal Piano Regionale o altro impianto nel territorio regionale, entro un raggio di percorrenza dal confine dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino **di km 60** (vedasi Disciplinari tecnici prestazionali). Le distanze percorse che rientrano o che eccedono rispetto al raggio di cui sopra verranno individuate e conteggiate assumendo il percorso più breve tra il punto di partenza ed il punto di arrivo nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/> o <http://maps.google.it>) selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante". Fino a tale distanza quindi il costo di trasporto è compreso nel canone offerto. Nell'elenco prezzi viene indicato il costo unitario relativo al trasporto a km per eventuali distanze maggiori dall'impianto distinto tra frazione umida e frazione verde che andranno conferite separatamente per non pregiudicare la possibilità ai Comuni di sostenere un costo inferiore o nullo per il conferimento del verde.

Gli oneri di trattamento sono a carico delle Amministrazioni comunali. Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovessero subire a causa della presenza di una quota di scarti non compostabili superiori al 5% in peso nel materiale compostabile conferito all'impianto di trattamento saranno a carico dell'I.A. nella misura del 50 % del costo aggiuntivo sostenuto. L'I.A. pertanto dovrà responsabilizzare gli addetti alla raccolta e collaborare con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino al fine di sensibilizzare l'utenza al corretto conferimento dei rifiuti a matrice organica. L'ammontare degli eventuali oneri di spettanza dell'I.A. sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili ed ingombranti o beni durevoli recuperabili. Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati. I ricavi dalla cessione dei materiali recuperabili e/o valorizzabili specifici di ogni singolo Comune sono di competenza delle relative Amministrazioni comunali. Sarà compito dell'I.A. supportare i Comuni nell'individuazione dei centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera ed operare al meglio la raccolta per ottimizzare i ricavi.

Gli oneri di trattamento sono a carico delle Amministrazioni comunali. Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovessero subire a causa della presenza di una quota di scarti non recuperabili superiori al 3% in peso del materiale conferito all'impianto di valorizzazione saranno a carico dell'I.A. nella misura del 50 % del costo aggiuntivo sostenuto. Per la sola frazione multimateriale (imballaggi in plastica e metallo) le penalità e/o maggiorazioni di costo che i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovessero subire a causa della presenza di una quota di scarti non recuperabili superiori al 10% in peso del materiale conferito all'impianto di valorizzazione saranno a carico dell'I.A. nella misura del 50 % del costo aggiuntivo sostenuto. L'I.A. pertanto dovrà responsabilizzare gli addetti alla raccolta e collaborare con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino al fine di sensibilizzare l'utenza al corretto conferimento dei rifiuti recuperabili secchi. L'ammontare degli eventuali maggiori oneri a carico dell'I.A. sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza per ogni singolo Comune e le somme saranno accantonate.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Conferimento degli ingombranti non recuperabili, beni durevoli, RAEE, dei RUP ed altri materiali non recuperabili non compresi nei punti precedenti. I costi di trattamento e smaltimento degli ingombranti non recuperabili, beni durevoli, RAEE, dei RUP ed altri materiali non recuperabili non compresi nei punti precedenti sono a carico delle Amministrazioni comunali.

ART. 22 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali"

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino ad assicurare un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" predisposta dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale 11/2/13 n. 194, ai sensi della art. 11 della LR del 20 agosto 2012 n. 24.

ART. 23 - Modalità di applicazione delle penalità

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno applicare le seguenti penalità:

- 1) In caso di conferimento in discarica di rifiuti provenienti da conferimento da parte degli utenti e/o da raccolta differenziata, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno applicare all'I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. Resta comunque salva la facoltà dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto all'art. 25. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno applicare all'I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. Resta comunque a carico dell'I.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'I.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'I.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell'I.A. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
- 2) Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti od il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei contenitori stradali e di quelli della piazzola, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un'area pubblica, detrarranno, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino tramite pec e/o raccomandata, la somma da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nei diversi articoli del presente Capitolato.
- 3) Per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati all'art. 20, saranno a carico dell'I.A. stessa il 50 % degli oneri di smaltimento conseguenti, ecotassa compresa, e quindi l'I.A. non potrà pretendere adeguamenti di canone o altri rimborsi di qualunque tipo.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento e/o nei disciplinari prestazionali dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	2.000,00 per mancato servizio
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	150,00 per singola contestazione
Esecuzione incompleta	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio	250,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	150,00 per singola contestazione
Variazione delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino	200,00 per giorno di ritardo
Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa – contabile	150,00 per giorno di ritardo
Automezzi/Attrezzature	1) Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e attrezzature impiegate; 2) malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta;	1.000,00 per singola contestazione
Automezzi/Attrezzature	Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder.	10,00 per singola contestazione
Obblighi	Non aver tenuto sollevato indenne i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto	3.000,00 per singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino	1.500,00 per singola contestazione
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento, mancata identificazione del personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o adesivi (per i mezzi); violazione dei principi di riservatezza delle informazioni	50,00 per singola contestazione
Comunicazioni	mancato funzionamento di numero verde, fax o email per comunicazioni dei cittadini	100,00 €/giorno x segnalazione

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Campagne informazione e sensibilizzazione	Informazione non effettuata periodicamente; documentazione a supporto incompleta o inesatta; documentazione non inoltrata correttamente. (Oltre alla decurtazione del valore della campagna informativa previsto nel canone del servizio).	1.000,00 €/violazione
Raccolta e smaltimento rifiuti	Conferimento in discarica di rifiuti provenienti da RD, o da utenti non abilitati al conferimento di RU o assimilati	2.000,00 €/violazione
Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	150,00 per singola inadempienza

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino nei confronti dell'I.A. per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'I.A. rimane comunque ed in

qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, questa, a spese dell'I.A. stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino sulla rata del canone in scadenza. E' facoltà dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino rescindere il Contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

ART. 24 - Esecuzione d'ufficio

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del presente Capitolato, avranno facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'I.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio;
- le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e smi.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- c) il conferimento di rifiuti differenziati in discarica;
- d) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 35 del presente Capitolato;
- e) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- f) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore

- dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- g) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell'arco di 12 mesi;
 - h) applicazione di oltre cinque penalità di cui all'art. 23, nel periodo di un anno;
 - i) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 23, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
 - j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
 - k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;

Nei casi precedentemente indicati ai sensi dell'art. 1454 del c.c. i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, a mezzo di regolare diffida del R.U.P., è tenuta a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. ed i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino avranno facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno inviate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

ART. 27 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. Sono, altresì, a carico dell'I.A. gli oneri relativi al compenso spettante alla commissione giudicatrice dei progetti offerta che verranno detratte nelle prime fatture ricevute successivamente alla individuazione delle spese effettivamente sostenute e verranno ripartite tra i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino in relazione al numero di abitanti residenti di ogni Comune. I compensi ai componenti la commissione di gara saranno trattenuti nella prima rata mensile di erogazione del canone.

TITOLO II

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 28 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'I.A. la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

Si tenga conto che l'impresa aggiudicataria non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, l'esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'I.A. di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativamente ai servizi svolti per conto dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. L'I.A. dovrà fornire ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico mobile, al quale i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'I.A. e essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'I.A. In caso di impedimento del Responsabile, l'I.A. sarà tenuto a nominare un sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo. Il Responsabile darà adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi. Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato, dal Progetto offerta e dal Contratto di servizio e adotterà ogni provvedimento e azione a ciò necessari. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta dei Comuni, lo stesso dovrà essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'I.A. di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni;
2. disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico;
3. nel caso di guasto di un mezzo dell'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
4. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino;
5. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del

servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento).

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, concordando con la stessa le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

ART. 29 - Sicurezza sul lavoro

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale e giuridico e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi».

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino potranno chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino per metterli eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 30 - Piano di sicurezza

Con la firma del contratto l'I.A. assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. n. 547 del 27/4/1955, dal D.P.R. n. 164 del 7/1/1956 e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (D.Lgs 277/91, D. Lgs n. 81/08, 242/96, ecc.). Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'I.A., restandone sollevati i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'I.A. rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste ai D.P.R. 547/77, 164/56, 302/56, 303/56, 277/91, ecc.

L'I.A. dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza ed in particolare:

a) Prevenzione infortuni

- D.P.R. 27.apr.55 n. 547 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 302 - norme integrative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- Legge 2.mag.83 n. 178 - Interpretazione autentica dell'art. 7 del D.P.R. 27/04/55 n. 547;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
- Legge 5.mar.90 n. 46 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febr.92 - approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;
- D.M. 22.apr.92 - formulazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;

- D.Lg. 19.sett.94 n. 626 - attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE;
- Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.R. 7.gen.56 n. 164 - norme prevenzione infortuni sul lavoro;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- Legge 19.mar.90 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
- Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303 - norme generali per l'igiene sul lavoro;
- D.M. 28.lug.58 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg. 15.ago.91 n. 277 - attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE n. 82/605/CEE n. 83/447/CEE n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi

- D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della

- prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar.85 - direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del nullaosta provvisorio;
- D.M. 19.mar.90 - norme per il rifornimento di carburante, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
- D.P.R. 151/2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

ART. 31 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e comunque non inferiore alla pianta organica attuale dettagliata nei Disciplinari tecnici prestazionali. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e dei relativi allegati, le Imprese partecipanti alla gara dovranno inserire nel computo metrico giustificativo del ribasso offerto il numero di addetti e di mezzi impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica CCNL FISE-ASSOAMBIENTE utilizzata e del tipo di automezzo (portata, capacità, tipologia ecc.). Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'I.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'I.A. sarà tenuta a:

- 1) applicare quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione;
- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, nonché agli ordini impartiti dalla Direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano di pretendere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. e che sarà diretto interlocutore dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

E' facoltà dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino richiedere all'I.A. la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l'I.A. dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 32 - Mezzi e attrezzature

L'I.A. si impegna a utilizzare attrezzature e mezzi nuovi e che dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con l'unica esclusione dei mezzi utilizzati nei primi tre mesi di avvio dei servizi come disciplinato nel successivo art. 35 del CSA. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del DPR 168/2010 ed in base a specifica richiesta dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino alla Regione Puglia (prot. 13263 del 16/12/2016) negli atti di gara del servizio unitario dell'ARO Lecce 9 dovrà essere inserita una specifica clausola di "Cessione dei beni in caso di subentro" con riferimento agli acquisti delle attrezzature e mezzi effettuati dal soggetto affidatario del servizio biennale di igiene urbana individuato attraverso la presente procedura di gara da cedere al soggetto gestore subentrante. L'art. 10 del DPR 168/2010 stabilisce infatti che *"1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la*

prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. 2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. ...3. L'importo di cui al comma 2 e' indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione".

Per il calcolo del valore contabile originario non ancora ammortizzato verranno assunti i valori di ammortamento annuali stabiliti nel paragrafo "5.2 Schede tecniche-economiche delle attrezzature e dei contenitori" del Piano Industriale (allegato 2 del CSA).

Specifiche tecniche minime degli automezzi

I predetti veicoli, con l'unica esclusione dei mezzi utilizzati nei primi tre mesi, dovranno essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (volume) e portata legale;
- d) anno di immatricolazione;
- e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.

Entro i primi tre mesi dall'avvio dei servizi, i suddetti veicoli dovranno quindi essere immatricolati e dovranno essere di categoria di emissione non inferiore a euro 6 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL. Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato da parte dell'offerente in fase di offerta, dalle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare o da carte di circolazione.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere acquisiti nel numero e nella tipologia necessaria a garantire la corretta ed efficace effettuazione dei servizi.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Non saranno mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

L'I.A. è tenuta alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino e senza oneri aggiuntivi, pannelli comunicativi inerenti iniziative dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza dell'I.A. su bozzetti grafici sottoposti all'approvazione dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

I mezzi di servizio per la raccolta del rifiuto secco residuale, dell'umido, del verde, della carta e cartone, della plastica e lattine e del vetro dovranno essere inoltre dotati di strumenti elettronici di riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei contenitori dei rifiuti raccolti presso le singole utenze per consentire l'adozione di modalità di tariffazione puntuale volumetrica dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente. I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino avranno facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli e misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas. L'I.A., sin d'ora, accetta tali verifiche.

Attrezzature

1. L'I.A. deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature dovranno essere elencate e esaustivamente descritte nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (in volume);
- d) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite dall'I.A. in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e dovranno contenere almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che dovranno essere sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. (La sostituzione di tali sacchetti con mastelli potrà essere oggetto di miglioria). I contenitori destinati a condomini, qualora posti in aree accessibili al pubblico, dovranno essere dotati di sistema di chiusura gravimetrica ad accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. chiavistello). Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato con la presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza.

I sacchi dovranno essere forniti annualmente in quantità tale da soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e con riferimento a tutte le frazioni merceologiche per le quali è previsto il loro utilizzo come descritto nei DTP.

Le attrezzature indicate nell'offerta dovranno essere effettivamente destinate all'esecuzione

dei servizi. Per l'avvio dei nuovi servizi, l'I.A. dovrà procedere alla fornitura delle attrezzature necessarie almeno trenta giorni prima dell'avvio degli stessi. Ai fini delle consegne, l'I.A. dovrà predisporre i *kit* di attrezzature pronti per l'utilizzo da parte degli utenti.

I Comuni si riservano la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità delle stesse, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'I.A. è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani dovranno essere conformi alle caratteristiche minime riportate nell'Allegato 2 ai DTP. In particolare, quelli depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, dovranno avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

7. L'I.A. dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature per lo svolgimento dei servizi (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia). Ove le predette attrezzature fossero deteriorate e non più funzionali al servizio, l'I.A., a sue spese, le dovrà sostituire con attrezzature aventi caratteristiche simili. I criteri generali di attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sono indicati nel DTP.

9. Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono indicate nell'Allegato 2.

10. Alla scadenza naturale del contratto (2 anni), tutti i contenitori (cassonetti, sacchi, mastelli, ecc.) forniti dall'I.A. resteranno di proprietà dei Comuni in applicazione dell'art. 10 del DPR 168/2010 summenzionato.

ART. 33 - Cantiere dei servizi dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. si impegna altresì ad acquisire a titolo definitivo entro tre mesi dalla stipula del contratto uno o più spazi e locali idonei al ricovero e lavaggio degli automezzi adibiti ai vari servizi ed alle esigenze del personale situato a distanza non superiore ai 30 km dal confine dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino di adeguata superficie debitamente autorizzati in riferimento alle normative in materia di sicurezza, compatibilità urbanistica, igienico sanitaria ecc. Gli oneri per l'acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'I.A. Tali spazi e locali dovranno essere dotati di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale anch'essi conformi alla normativa vigente.

Presso tali/tale sede/sedi dovranno essere previsti locali adibito ad uffici con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'I.A. dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.

ART. 34 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare nei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si prevede la realizzazione di Piano di comunicazione esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione congiunta dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino entro 1 mese dalla stipula del contratto, che deve contenere la pianificazione tecnica ed economica di una campagna di comunicazione che persegua le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, ecc.);
- b) sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o iniziative similari.

L'I.A. si impegna a realizzare la campagna di avvio e le successive campagne di mantenimento dal secondo anno con le modalità e le tempistiche minimali stabilite nel disciplinare tecnico prestazionale.

Per quanto riguarda le campagne di mantenimento si tenga conto che entro il 15 novembre di ogni anno dovrà essere predisposto un calendario informativo per l'anno successivo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10 %. In tale calendario, da redigersi in due lingue (italiano ed inglese o altra lingua scelta congiuntamente dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino), dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti (ad es. l'anticipazione o la posticipazione dei servizi di raccolta qualora questi ricadano in giorni festivi), nonché i risultati della gestione dell'anno immediatamente precedente e l'elenco dei soggetti che hanno riciclato i materiali raccolti in modo differenziato. Rientra nella fornitura a cura dell'I.A. anche la distribuzione casa per casa, entro il 15 dicembre di ogni anno, di detto calendario. Complessivamente l'I.A. dovrà prevedere annualmente almeno circa € 10.912,17 euro IVA esclusa per attività di comunicazione ed informazione rivolta alle utenze (distribuzione calendario, opuscolo, sacchetti), concordando con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino le diverse attività da svolgere nei singoli Comuni.

L'I.A. dovrà collaborare, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni comunali, con le associazioni dei consumatori e gli stakeholders locali per dare attuazione all'articolo 2, comma 461, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di igiene urbana e di garantire la qualità, l'universalità e

l'economicità delle prestazioni.

L'I.A. si impegna, inoltre, ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana, segreteria telefonica 24 ore su 24 e un indirizzo e-mail gestito direttamente dall'I.A.

Entro tre mesi dall'inizio del contratto l'I.A. dovrà realizzare un sito web che illustrerà costantemente le attività messe in atto con specifico indirizzo email e blog per consentire agli utenti di porre quesiti o pubblicare le proprie valutazioni sul servizio. Alle comunicazioni ricevute attraverso internet l'appaltatore dovrà dare riscontro entro 48 ore. Il sito dovrà rispettare gli standard di cui alla legge n.4 del 9 gennaio 2004 (c. d. "Legge Stanca"), le linee guida inerenti ai siti della Pubblica Amministrazione e le linee guida del WCAG 2.0 e s.m.i.

I contatti telefonici e internet debbono consentire agli utenti di:

- segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell'erogazione del servizio,
- prenotare interventi di raccolta di ingombranti, RAEE ecc,
- fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti,
- ottenere informazioni su:
 - orari e modalità di erogazione del servizio, modalità corrette di utilizzo del servizio, ubicazione e funzionamento dei centri di raccolta,
 - ubicazione e funzionamento dei centri cui si possono conferire beni usati riutilizzabili, mercatini dell'usato, eventi per lo scambio e il baratto ecc,
 - produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti, su base annuale, compostaggio domestico e di comunità (ove tali attività siano praticate sul territorio) e istruzioni utili al corretto funzionamento delle compostiere domestiche,
 - modalità di contatto con la ditta e con la stazione appaltante.

Queste informazioni dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione e debbono essere messe a disposizione degli utenti, ove necessario, anche attraverso deplianti, lettere ed altro materiale informativo cartaceo; debbono inoltre essere a disposizione del pubblico presso i centri di raccolta, le scuole e gli edifici pubblici.

Infine, allo scopo di facilitare il recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, l'appaltatore deve fornire a tutti i soggetti interessati, anche attraverso il sito web, le informazioni relative a:

- tipo, quantità, qualità
- dei rifiuti raccolti separatamente disponibili presso ciascun centro di raccolta.

ART. 35 - Avvio dei servizi

L'I.A. si impegna ad avviare i servizi domiciliari entro tre mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti. La messa a regime del sistema nei comuni di Miggiano e Montesano Salentino dovrà concludersi entro tre mesi dall'affidamento del servizio.

Nella fase transitoria l'I.A. dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.

Contemporaneamente l'I.A. dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:

- elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l'indagine preliminare presso le

- utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
- attivazione della campagna di comunicazione per l'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito in accordo con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino;
 - provvedere alle forniture con i materiali indicati in sede di gara;
 - provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
 - provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino degli eventuali contenitori/cassonetti dislocati sul territorio, qualora di proprietà comunale e/o in caso di inoperosità del precedente gestore.

Per le utenze turistiche che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale l'I.A. dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

Si precisa in modo tassativo che nulla sarà dovuto all'I.A. per variazioni del numero e del tipo di utenze risultante dall'indagine svolta durante la distribuzione dando per acquisito che l'I.A. ha svolto le necessarie indagini durante la fase di definizione dell'offerta.

I servizi di spazzamento e pulizia delle strade, come previsti dal presente appalto e dal Disciplinare tecnico prestazionale, dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell'appalto. I servizi opzionali saranno avviati a seguito di accordi tra le parti, risultanti da specifici verbali di consegna e con riferimento alla durata pattuita per ogni servizio.

Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati all'I.A. secondo quanto previsto al precedente art. 23.

ART. 36 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.). E' fatto altresì obbligo di denunciare ai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 37 - Riservatezza

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dai Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.